



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema applicativo di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR), denominato S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), e l'esecuzione di attività e di prestazioni informatiche accessorie

Fondo Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI) - 2014-2020

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: F89D16000870007 CIG: 7042056871



INDICE DEL CONTENUTO

DEFINIZIONI	1
1 PRESTAZIONI	1
1.1 OGGETTO.....	1
1.2 VALORE DEL CONTRATTO E BASE D'ASTA	1
1.3 DURATA DEL CONTRATTO.....	1
1.4 DURATA DEL PROCEDIMENTO	2
1.5 MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	2
1.6 RICHIESTE DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (CHIARIMENTI)	2
1.7 COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	2
1.8 RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE	2
2 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	2
2.1 INVIO DELL'OFFERTA	2
2.2 FORMA DI PARTECIPAZIONE.....	3
2.3 REQUISITI RICHIESTI	3
3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4
3.1 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PRODURRE	4
3.1.1 <i>Documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE)</i>	4
3.1.2 <i>Documento di partecipazione</i>	6
3.1.3 <i>Pagamento del contributo all'ANAC</i>	6
3.1.4 <i>Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore</i>	7
3.1.5 <i>PASSoe</i>	9
3.1.6 <i>Patto di Integrità</i>	10
3.1.7 <i>Avvalimento</i>	10
3.1.8 <i>Procura</i>	11
3.1.9 <i>Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo con continuità aziendale</i>	11
3.1.10 <i>Atti relativi al RTI o Consorzio</i>	11
3.2 PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	11
4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	12
4.1 CONFEZIONAMENTO DEL PLICO	12
4.2 INVIO DEI PLICHI	12
4.3 CONFEZIONAMENTO DELLE "BUSTE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", "B - OFFERTA TECNICA" E "C - OFFERTA ECONOMICA"	13
4.3.1 <i>Busta "A" – Documentazione Amministrativa</i>	13
4.3.2 <i>Busta "B" - Offerta Tecnica</i>	14
4.3.3 <i>Busta "C" - Offerta Economica</i>	14
5 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	15
5.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE	15
5.2 PUNTEGGIO TECNICO	15
5.2.1 <i>MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA (PT1)</i>	15
5.2.2 <i>MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA PROVA PRATICA TECNICA (PT2)</i>	17
5.3 PUNTEGGIO ECONOMICO.....	19



6	PROCEDURA DI GARA	19
6.1	NOMINA COMMISSIONE E SEDUTE	19
7	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA	23
8	GARANZIA	24
8.1	GARANZIA DEFINITIVA	24
9	POLIZZA ASSICURATIVA	25
10	SUBAPPALTO	26
11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
11.1	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	27
11.2	NATURA DEL CONFERIMENTO	27
11.3	DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.....	27
11.4	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	27
11.5	DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO	28
11.6	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	28
11.7	CONSENSO DEL CONCORRENTE/INTERESSATO.....	28
12	ALLEGATI	28



DEFINIZIONI

- Il “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione” o “FAMI”, è il Fondo istituito dai Regolamenti (UE) NN. 514/2014 e 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, entrambi adottati il 16 aprile 2014;
- il “D.Lgs. 50/2016” o “Codice degli appalti”, “Codice dei contratti pubblici” o anche “Codice” è il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e successive modifiche ed integrazioni;
- il “Capitolato”: il Capitolato tecnico che definisce i contenuti e le modalità di erogazione della Fornitura richiesta;
- la “Committente” o “Amministrazione”: il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
- l’“Aggiudicatario” o “Affidatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del Servizio all’esito della presente procedura di gara;
- il “Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, la Committente stipulerà con l’Aggiudicatario;
- gli “Offerenti” o “Concorrenti”: i prestatori di servizi; in possesso dei requisiti definiti dal presente Disciplinare;
- il “Servizio”: l’appalto che ha per oggetto la fornitura della licenza illimitata di un sistema di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR) e prestazioni informatiche accessorie - Sistema informativo S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo).

1 PRESTAZIONI

1.1 Oggetto

La presente procedura è volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto la fornitura della licenza illimitata di un sistema di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR) e prestazioni informatiche accessorie, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.

Tutti i prodotti/servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, a pena di esclusione.

1.2 Valore del Contratto e base d’asta

Il valore stimato a base d’asta è il seguente: € 1.083.176,00 (eurounmilioneottantatremilacentosettantasei,00) IVA esclusa. Saranno esclusi dalla gara per il quale si presenta offerta i concorrenti che offrano un importo complessivo offerto eccedente l’importo complessivo a base d’asta sopra indicato.

Il criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo, come meglio precisato al paragrafo relativo alle “modalità di aggiudicazione”.

1.3 Durata del contratto

Il Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi più 36 mesi (trentasei) per la garanzia, la cui decorrenza è definita nello Schema di Contratto. Come stabilito nel bando, ove necessario, troverà applicazione dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Responsabile del Procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Alessandra Ponari, e-mail: sindaca@interno.it, PEC: servizi.civili@pecdici.interno.it Tel. 06 46537219, Fax 06 0646549567.



1.4 Durata del procedimento

Anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 e dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la durata del presente procedimento è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Gli offerenti sono pertanto vincolati alle offerte presentate per tale periodo.

1.5 Modalità di reperimento della documentazione di gara

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al Bando, relative alle modalità di partecipazione nonché quelle relative alla procedura di aggiudicazione dell'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di un sistema applicativo di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR), denominato S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), e dell'esecuzione di attività e di prestazioni informatiche accessorie. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programmazione 2014-2020, in un unico lotto. Il relativo Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 10/03/2017 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutta la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara.

1.6 Richieste di informazioni complementari (chiarimenti)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, dello Schema di Contratto, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 02.05.2017 via e-mail all'indirizzo: sindaca@interno.it. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito di cui al punto I.1 del Bando di gara.

CIG E CUP

I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, sono i seguenti: C.I.G.: 7042056871 C.U.P.: F89D16000870007.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

1.7 Costi per rischi da interferenza (DUVRI)

Si specifica che le attività oggetto del presente appalto danno origine a rischi interferenti; pertanto sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a € 5.760,00.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Le attività oggetto dell'appalto saranno svolte presso gli uffici del Ministero dell'Interno, presso le sedi delle Commissioni Territoriali Asilo localizzate sull'intero territorio nazionale ovvero presso i luoghi che l'Amministrazione dovesse ritenere necessari all'esecuzione di tutto o parte del servizio.

1.8 Rimborso delle spese di pubblicazione

Per ciò che concerne le spese per la pubblicazione, il Fornitore prende atto che ai sensi dell'art. 34, comma 35 del decreto legge 18-10-2012 n. 179 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione, devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 gg dall'invio di apposita comunicazione.

2 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

2.1 Invio dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire all'Amministrazione all'indirizzo indicato nel presente Disciplinare, con le modalità indicate nel presente Disciplinare entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **16/05/2017**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione dalla gara dell'operatore



economico.

2.2 Forma di partecipazione

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. L'Amministrazione effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

2.3 Requisiti richiesti

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si precisa che l'Amministrazione si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di fatturato specifico di cui al punto III.1.2 del Bando di gara - per una serie di motivazioni. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico- finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni. Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico di cui sopra, tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016. A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi.



3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1 Documenti amministrativi da produrre

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente deve far pervenire all’Amministrazione, con le modalità descritte nel presente Disciplinare, i seguenti documenti:

1. documento di gara unico europeo (DGUE);
2. documento di partecipazione alla gara;
3. documento attestante il versamento del contributo all’ANAC;
4. garanzia provvisoria;
5. PASSoe;
6. Patto di Integrità.

ove necessario:

7. documentazione relativa all’avvalimento;
8. procura;
9. documenti per il caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale;
10. atti relativi al RTI o Consorzio;

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

3.1.1 Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il “DGUE - Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente”, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.

Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
- iii. eventuale, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria);
- iv. eventuale, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici (il documento dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dei subappaltatori).

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la relativa procura.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall’A.N.A.C. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000:

- a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 del Bando di gara,
- b) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara;
- c) il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del Bando di gara;
- d) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante;
- e) l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori; in tal caso, dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato da soggetto munito di idonei poteri di ogni subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE allegato.
- f) in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di



avvalimento; dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE allegato.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta).

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) e siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione:

- i requisiti di partecipazione di cui al punto III.1.1) lett. a) e b) del Bando di gara dovranno essere posseduti e dichiarati:
 - i. da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
 - ii. da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
 - iii. dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016;
- il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato di cui al punto III.1.2, del Bando di gara:
 - i. dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato;
 - ii. dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- il requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto III.1.3 del Bando di gara dovrà essere posseduto e dichiarato:
 - i. in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi, da ogni



- impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione/i;
- ii. in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione.

3.1.2 Documento di partecipazione

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il “Documento di partecipazione alla gara” la dichiarazione conforme al modello allegato. Il Documento di partecipazione dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura e corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la relativa procura.

Il documento di partecipazione contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relativa a:


- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Committente;
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

3.1.3 Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 1.5 del presente Disciplinare. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema:

- a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico



straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.

3.1.4 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare all'Amministrazione una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari a € 21.664,00 con validità fino al termine di validità dell'offerta indicato nel Bando.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante:

- a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Con comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

- da un'autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure, in alternativa
- da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Amministrazione provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- i. in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- ii. in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- iii. in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- iv. in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- v. in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo "albo" di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva



per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

Eventuali riduzioni della garanzia

L'importo della garanzia provvisoria, può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = C_b \times (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times (1 - R_3)$$

Dove:

C = garanzia

C_b = garanzia base

R₁ = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

R₂ = riduzione:

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009
- oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

R₃ = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di **R₁**, **R₂**, nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

L'importo della garanzia sarà pertanto determinato, in funzione del possesso (s) o mancato possesso (n), da parte dell'offerente, di ciascun requisito, secondo quanto illustrato nella seguente tabella:

Importo garanzia base (€)					21.664
ISO 9000	Registrazione EMAS	Certificazione ambientale	Inventario GEF / Impronta	Importo cauzione (% cauzione base)	Importo cauzione (€)
s	s	-	s	29,75%	6.445
s	s	-	n	35,00%	7.582
s	n	s	s	34,00%	7.366
s	n	s	n	40,00%	8.666
s	n	n	s	42,50%	9.207
s	n	n	n	50,00%	10.832
n	s	-	s	59,50%	12.890
n	s	-	n	70,00%	15.165
n	n	s	s	68,00%	14.732
n	n	s	n	80,00%	17.331
n	n	n	s	85,00%	18.414
n	n	n	n	100,00%	21.664



L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- rating di legalità;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- certificazione social accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/ registrazioni/inventari/impronte /rating/ attestazioni (d'ora in poi insieme "requisiti"), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità di seguito previste;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità di seguito previste.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre:

- copia del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/ certificazione ambientale 14001/ inventario di gas ad effetto serra/impronta climatica (carbon footprint) di prodotto/ rating di legalità/modello organizzativo/certificazione social accountability 8000/ sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001/ certificazione UNI CEI EN ISO 50001/ certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001 sopra indicati, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura;

oppure

- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso degli stessi, come riportato nel "documento di partecipazione", sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

L'Amministrazione si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

3.1.5 PASSoe

Ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCPass, reso disponibile dall'ex AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell'Autorità.

L'operatore, effettuata la suindicata registrazione, ottiene dal sistema il documento "PASSoe", comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

In adempimento a quanto previsto dalle disposizioni vigenti la stazione appaltante procederà alla verifica



circa il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la BDNCP.

La mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSoe, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste trascorso il quale si procederà all'esclusione del concorrente inadempiente.

3.1.6 Patto di Integrità

Il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa relativa alla presente procedura il Patto di Integrità di cui all'Allegato 12 al presente Disciplinare. Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

3.1.7 Avvalimento

Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire all'Amministrazione l'eventuale documentazione relativa all'avvalimento nell'ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l'Amministrazione, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al relativo paragrafo;
- c) Originale (firmato dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'Amministrazione eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa



l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia provvisoria. L'Amministrazione verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

3.1.8 Procura

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire all'Amministrazione con le modalità e nei termini perentori previsti. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

3.1.9 Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva" i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

3.1.10 Atti relativi al RTI o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire all'Amministrazione, copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire all'Amministrazione, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire all'Amministrazione, copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

3.2 Procedimento Di Regolarizzazione - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria definita dal bando di gara in misura di € 1.100.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni solari,



perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

4.1 Confezionamento del plico

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, il quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantirne l'integrità e la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico dovrà riportare esternamente, la seguente dicitura "Gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema applicativo di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR), denominato S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), e dell'esecuzione di attività e di prestazioni informatiche accessorie".

Il plico dovrà essere confezionato - nelle modalità di seguito espresse a seconda che l'Impresa partecipi singolarmente ovvero in RTI o Consorzio, costituito o costituendo – ma comunque inviato esclusivamente al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno Ufficio Corrispondenza Via Palermo, 101 Roma

NB: si specifica che l'Ufficio effettua il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e non accetterà offerte in giorni od orari diversi da quelli indicati.

Per le Imprese che partecipano singolarmente:

Il plico dovrà recare all'esterno la firma e/o sigla del soggetto dell'Impresa offerente in grado di impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitigli.

Per i R.T.I. e per i consorzi, costituiti o costituendi


Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

In entrambi i casi, al fine di consentire all'Amministrazione l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura "Gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema applicativo di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR), denominato S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), e dell'esecuzione di attività e di prestazioni informatiche accessorie" nonché la denominazione dell'Impresa/RTI/Consorzio Concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

4.2 Invio dei plichi

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa all'indirizzo sopra indicato.



Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fino al termine perentorio fissato: ore **12:00** del giorno **16/05/2017**.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia o dell'ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

4.3 Confezionamento delle “Buste A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica”

Le buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C”, dovranno essere chiuse e sigillate, su tutti i lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti comunque idonei a garantire la sicurezza e l'integrità contro eventuali manomissioni.

Le buste dovranno riportare all'esterno, rispettivamente, le seguenti diciture:

- **Busta “A”** – “Gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema applicativo di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR), denominato S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), e l’esecuzione di attività e di prestazioni informatiche accessorie” – **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**;
- **Busta “B”** – “Gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema applicativo di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR), denominato S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), e l’esecuzione di attività e di prestazioni informatiche accessorie” – **“OFFERTA TECNICA”**;
- **Busta “C”** – “Gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema applicativo di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR), denominato S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), e l’esecuzione di attività e di prestazioni informatiche accessorie” – **“OFFERTA ECONOMICA”**.

Per i R.T.I. e i Consorzi, costituiti o costituendi:

Le buste “A”, “B” e “C” dovranno recare all'esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, di aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 1, lett. f) ovvero di GEIE di cui all'art. 45, comma 1, lett. g) non ancora costituiti;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

4.3.1 Busta “A” – Documentazione Amministrativa

La **Busta “A” – Documentazione Amministrativa** dovrà contenere – e ove indicato a pena di esclusione – la documentazione descritta in dettaglio nel paragrafo 3 del presente Disciplinare conforme ai fac-simile allegati, debitamente compilata, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell'ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'offerente nella presente procedura, unitamente ad una copia del documento di identità ed eventuale procura speciale di ogni dichiarante nel caso i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.

NB: il difetto di sottoscrizione costituisce irregolarità essenziale.

L'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari.



4.3.2 Busta "B" - Offerta Tecnica

La **Busta "B" – Offerta Tecnica** dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, l'Offerta Tecnica del Concorrente conforme alle indicazioni ed allo schema contenuti nell'allegato al presente Disciplinare di gara nonché ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico. L'Offerta Tecnica dovrà contenere l'eventuale l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

L'Offerta Tecnica deve essere firmata o siglata in ogni sua pagina e, **a pena l'esclusione**, sottoscritta:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

L'Offerta Tecnica deve contenere, a pena l'esclusione, la dichiarazione dell'Offerente resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale l'Offerente si impegna ad effettuare la **prova pratica prevista dal presente Disciplinare** – cfr. § 5.2.2 - con il medesimo sistema descritto in termini di caratteristiche, configurazione e versione nella stessa Offerta Tecnica. Dovrà essere inoltre allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta apposita documentazione probatoria nella Busta "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Oltre all'Offerta Tecnica in originale dovranno essere aggiunte due copie in formato non modificabile (p.es. in formato ".pdf"). Un'altra copia dell'Offerta Tecnica in formato non modificabile dovrà essere consegnata su supporto ottico non riscrivibile. In caso di discordanza tra l'originale e le copie, anche se prodotte su supporto ottico, a prevalere sarà, in ogni caso, quanto riportato sull'originale.

L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere una descrizione completa e dettagliata delle modalità di realizzazione dei servizi richiesti. Si precisa che nel caso in cui il surrichiamato documento sia redatto in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere corredato da traduzione giurata.

L'Offerta Tecnica dovrà essere comunque predisposta al fine di consentire alla Commissione la valutazione della stessa, sulla base dei criteri di valutazione.

La presenza nella documentazione che compone l' "Offerta Tecnica" di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

4.3.3 Busta "C" - Offerta Economica

Nella **Busta "C" – Offerta Economica** il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, un'Offerta Economica utilizzando il fac-simile allegato. Il Concorrente dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo complessivo della fornitura ed il dettaglio delle componenti di prezzo come richiesto nel fac-simile. Tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola (es. Euro 100,25)

L'importo complessivo non dovrà essere superiore alla base d'asta, pena l'esclusione.

Tutte le voci di prezzo offerte saranno considerate comprensive della prestazione dei servizi connessi.

Nell'Offerta economica, il concorrente dovrà, tra l'altro:

- indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016;
- manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara al punto IV.2.6.

L'Offerta Economica dovrà essere, pena l'esclusione dalla presente procedura, sottoscritta:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare



- l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituenti, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta apposita documentazione probatoria, come precedentemente indicato.

La Busta "C" - Offerta economica contenente l'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici

Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di Offerta Economica sia redatta in lingua diversa dall'italiano, essa dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da traduzione giurata.

5 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

5.1 Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ponderazione:

Punteggio Tecnico per la proposta tecnica(PT1)	35
Punteggio Tecnico per prova pratica (PT2)	35
Punteggio Economico (PE)	30
<i>Punteggio Totale (Ptotale)</i>	100

Il punteggio tecnico fino ad un massimo di **70** punti sarà assegnato fino ad un massimo di **35** punti per la proposta di contesto (Offerta Tecnica) e fino ad un massimo di **35** punti per la prova pratica applicando i criteri di seguito indicati. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (**PT = PT1 + PT2**) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (**PE**): **Ptotale = PT1 + PT2 + PE**.

5.2 Punteggio tecnico

5.2.1 MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA (PT1)

Il Punteggio di valutazione per ciascuna Offerta Tecnica a-esima presentata **PT1 (a)**, sarà infatti determinato dalla sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti **V(a)** i per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$PT1(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

PT1(a) =punteggio di valutazione dell'offerta(a);



W_i = peso/punteggio previsto per l'elemento/criterio(i)

$V(a)_i$ = coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta(a) rispetto all'elemento/criterio(i) e variabile tra 0 e 1;

Σn = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio

n = numero totale degli elementi/criteri.

Per l'attribuzione del Punteggio **PT1** per l'Offerta Tecnica prodotta da ciascun Concorrente, gli elementi di valutazione con peso/punteggio massimo totale = **35** sono di seguito descritti.

Al concorrente è richiesto di elaborare una proposta che tenga conto, oltre che degli aspetti individuati dai seguenti criteri, anche della concretezza, dell'innovatività e del livello di contestualizzazione della proposta.

CRITERIO (i)	MERITO TECNICO	PUNTEGGIO MASSIMO W_i
1	Caratteristiche architettoniche, tecnologiche e funzionalità del sistema proposto in termini di qualità dell'elaborazione e della fruibilità dei contenuti rispetto all'ambito operativo esistente e alla qualità delle attività richieste dalla fornitura	7
2	Caratteristiche qualificanti del sistema proposto rispetto a soluzioni tecniche e modalità di personalizzazione che semplifichino l'installazione e la gestione del sistema	4
3	Caratteristiche qualificanti del sistema proposto rispetto a soluzioni tecniche che semplifichino l'utilizzo del sistema da parte degli Utenti	4
4	Garanzia del miglioramento della qualità della trascrizione anche in relazione a <i>best e good practice</i> acquisite su progetti simili realizzati	2
5	Modalità di integrazione della firma digitale da apporre alla produzione automatica dei file testo trascritti, revisionati e sincronizzati con le videoregistrazioni, nonché apposta ai file della videoregistrazione	2
6	Caratteristiche e modalità di realizzazione del Portale	4
7	Modalità di erogazione dei servizi di manutenzione evolutiva e di assistenza per la sperimentazione ed il dispiegamento del sistema	3
8	Modalità di progettazione didattica per l'erogazione dell'addestramento tecnico e per la produzione dei corsi di formazione su piattaforma e-learning	2
9	Contenuti e modalità di fruizione della garanzia (36 mesi) da parte dell'Amministrazione su tutti i componenti del sistema evidenziando risorse, strumenti e modalità per la puntuale identificazione delle anomalie e la tempestività nella risoluzione	3
10	Modello organizzativo adottato per l'erogazione dei servizi della fornitura anche in funzione del livello di flessibilità offerto	2
11	Modalità di pianificazione, tempistiche di realizzazione ed eventuale riduzione dei tempi complessivi di realizzazione e di rilascio in operativo del sistema	2
TOTALE MAX		35

In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento/criterio individuato, ciascun membro della Commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione.

Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
---------------	--------------	-----------------	--------------------	---------------------



1,00	0,75	0,50	0,25	0
------	------	------	------	---

Si precisa inoltre che:

- quanto offerto non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione;
- la descrizione di quanto offerto deve essere aderente alle caratteristiche dei servizi richiesti;
- la descrizione di quanto offerto deve rispettare i seguenti requisiti:
 - chiarezza,
 - completezza,
 - concretezza,
 - facilità d'uso,
 - realizzabilità.

Si precisa, inoltre, che per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell'offerta da valutare, salvo nei casi espressamente specificati, un punteggio pesato in funzione dell'importanza della singola voce nell'ambito dell'offerta complessiva. Sono stati, all'uopo, previsti sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione alla singola voce di un punteggio corrispondente ad una percentuale del punteggio massimo attribuibile per la stessa voce, e segnatamente:

Il calcolo del punteggio tecnico determinato in modo discrezionale o tabellare verrà effettuato dalla Commissione sulla base dei criteri sopra indicati in apposita seduta riservata.

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà, per ciascun criterio e sulla base della media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, a trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi riportando ad 1 il valore più alto attribuito e proporzionando a quello il valore, via via, attribuito alle singole offerte.

(Es. Voce "xxxx" - punteggio massimo previsto: 10 – se il "Giudizio espresso" è "ottimo", il punteggio provvisorio attribuito sarà pari a 10; se il "Giudizio espresso" è "Buono", il punteggio provvisorio attribuito sarà pari a 7,5, se il "Giudizio espresso" è "Discreto", il punteggio provvisorio attribuito sarà pari a 5; se il "Giudizio espresso" è "Sufficiente", il punteggio provvisorio attribuito sarà pari a 2,5; se il "Giudizio espresso" è "Non adeguato", il punteggio provvisorio attribuito sarà pari a 0).

5.2.2 MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA PROVA PRATICA TECNICA (PT2)

Come indicato nel Capitolato Tecnico al fine di consentire all'Amministrazione di valutare la rispondenza dei sistemi su cui sono basate le offerte alle funzionalità minime richieste, i Concorrenti ammessi parteciperanno ad una prova pratica consistente nella trascrizione automatica di file audio contenenti una registrazione di un'audizione tipo svolta presso una Commissione Territoriale Asilo.

La prova pratica sarà svolta contestualmente da tutti i soggetti concorrenti, in seduta pubblica, presso una sede che sarà indicata dall'Amministrazione con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.

I file oggetto della trascrizione automatica consisteranno in due tracce audio: la prima (di seguito indicata come traccia T1), della durata complessiva di ca. venti minuti conterrà uno o più brani caratterizzati da buon livello di limpidezza della relativa registrazione audio e da parlato non alterato da rilevanti errori o esitazioni degli oratori; la seconda (di seguito indicata come traccia T2), anche essa della durata complessiva di ca. venti minuti, conterrà brani caratterizzati da minor limpidezza e dalla presenza di errori o esitazioni degli oratori.

Ciascun concorrente dovrà configurare il proprio sistema in modo tale che esso provveda alla trascrizione automatica delle tracce T1 e T2 ad una velocità di trascrizione con un rapporto di uno a uno (ovvero un tempo massimo di trascrizione pari alla durata del file audio da trascrivere).

Le due tracce da trascrivere saranno individuate all'inizio della prova, eventualmente mediante sorteggio pubblico, tra coppie di tracce corrispondenti alle tipologie T1 e T2 predisposte dall'Amministrazione.

Il Presidente della Commissione indicherà ai concorrenti l'avvio della trascrizione automatica della traccia **T1**. Entro un termine pari alla durata della traccia **T1** più due minuti dovrà avere inizio la stampa del file di testo risultante dalla trascrizione, a pena di esclusione dall'attribuzione del relativo punteggio. Il documento stampato sarà preso in consegna dalla Commissione giudicatrice e allegato al verbale della seduta.



Allo stesso modo si procederà per la trascrizione e la stampa della traccia **T2**.

Con riferimento alla traccia **T1**, ai soggetti concorrenti che abbiano conseguito una qualità della trascrizione pari o superiore al **90%** sarà attribuito un punteggio di merito calcolato sulla base della seguente formula:

$$P_{N1} = (R_{N1} / R_{MAX1})^2 \cdot P_{T1}$$

Dove:

PN1 = punteggio da attribuire al soggetto **N** per la trascrizione della traccia **T1**

RN1 = numero di punti percentuali di riconoscimento della traccia **T1** da parte del soggetto **N** superiori a **90%**

RMAX1 = numero massimo di punti percentuali di riconoscimento della traccia **T1** superiori a **90%**

PT1 = **15** (punteggio massimo attribuibile per la trascrizione della traccia **T1**).

Con riferimento alla traccia **T2**, ai soggetti concorrenti che abbiano conseguito una qualità della trascrizione pari o superiore all'**80%** sarà attribuito un punteggio di merito calcolato sulla base della seguente formula:

$$P_{N2} = (R_{N2} / R_{MAX2})^2 \cdot P_{T2}$$

Dove:

PN2 = punteggio da attribuire al soggetto **N** per la trascrizione della traccia **T2**

RN2 = numero di punti percentuali di riconoscimento della traccia **T2** da parte del soggetto **N** superiori a **80%**

RMAX2 = numero massimo di punti percentuali di riconoscimento della traccia **T2** superiori a **80%**

PT2 = **20** (punteggio massimo attribuibile per la trascrizione della traccia **T2**).

I coefficienti e, conseguentemente, i sub-punteggi saranno espressi con arrotondamento alla quarta cifra decimale; l'arrotondamento sarà per eccesso se la quinta cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se la quinta cifra decimale è inferiore a 5.

Ai soggetti concorrenti che abbiano conseguito una qualità della trascrizione inferiore ai seguenti valori minimi: al **90%** per la traccia **T1**; all'**80%** per la traccia **T2**, non verrà assegnato il punteggio corrispondente a una o entrambe della/e prova/e pratica/he (punteggio zero per ciascuna delle prove pratiche fallite).

La somma del punteggio per la traccia **T1** e del punteggio per la traccia **T2** costituisce il sub-punteggio per la prova pratica.

Per la misurazione del tasso di riconoscimento del trascritto verrà applicata la formula creata dal NIST (National Institute of Standards and Technology): *Word Accuracy* = 100 - *Word Error Rate*, dove il *Word Error Rate* = (inserimenti + sostituzioni + cancellazioni)/(numero di parole acquisite). Il *Word Error Rate* verrà calcolato con arrotondamento alla quarta cifra decimale; sarà per eccesso se la quinta cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se la quinta cifra decimale è inferiore a 5.

Si considera "inserimento" ogni parola trascritta in più rispetto alla parola pronunciata; "sostituzione" una parola trascritta al posto di una pronunciata; "cancellazione" una parola pronunciata ma non trascritta.

Di seguito si forniscono alcune fattispecie riscontrate nella pratica:

- Es. 1: laddove venga pronunciato "opportunamente" e trascritto "opportuna mente", vengono conteggiati 2 errori (una sostituzione e un inserimento).
- Es. 2: laddove venga pronunciato "in materia di accertamento" e trascritto "in materia accertamento", viene conteggiato 1 errore (una cancellazione).
- Es. 3: laddove venga pronunciato "un ordinamento" e venga trascritto "coordinamento", vengono conteggiati 2 errori (una sostituzione e una cancellazione).
- Es. 4: laddove venga pronunciato "dell'elezione" e trascritto "delle elezioni", vengono calcolati 2 errori (due sostituzioni).
- Es. 5: laddove venga pronunciato "rinnovo del passaporto alla sua attuale scadenza" e trascritto "rinnovo del passaporto e alla sua attuale scadenza", viene conteggiato 1 errore (un inserimento).
- Es. 6: laddove venga pronunciato "costruzione" e trascritto "costituzione", viene conteggiato 1 errore (una sostituzione).



La prova tecnica, inoltre, non terrà conto e non saranno considerati errori:

- il mancato trattamento della punteggiatura;
- il mancato trattamento delle maiuscole;
- la modalità di conversione dei numeri;
- la modalità di trattamento delle parole apostrofate (apostrofo seguito da spazio o univerte).

5.3 Punteggio economico

Con riferimento al criterio del “Punteggio economico”, il relativo punteggio sarà attribuito, secondo la seguente formula:

$$PE_i = PE_{max} * \left[1 - \left(\frac{P_{oi}}{BA} \right)^n \right]$$

Dove:

PE_i = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;

PE_{max} = punteggio economico massimo (pari a **30**) assegnabile in gara;

Poi = prezzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo;

BA = prezzo posto a base d'asta;

n = è il parametro che determina la maggiore rapidità di crescita della curva di punteggio (pari a **4**). Al crescere di **n** e per valori sufficientemente alti di sconto, offerte economiche via via più aggressive saranno remunerate con un minor punteggio aggiuntivo.

Il calcolo del punteggio sarà effettuato arrotondando alla seconda cifra decimale).

6 PROCEDURA DI GARA

6.1 Nomina Commissione e sedute

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione, nominata dall'Amministrazione la quale procederà, in seduta pubblica, nell'ordine:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste “A”, “B” e “C”;
- all'apertura delle buste “A-Documentazione Amministrativa” di tutte le offerte, ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Amministrazione, dovrà essere comunicato mediante e-mail all'indirizzo: sindaca@interno.it entro le ore 12.00 del giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

Le sedute aperte al pubblico saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC: servizi.civili@pecdlci.interno.it o sul sito dell'Amministrazione <http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it>, con congruo anticipo all'indirizzo da questi fornito.

La Commissione, riunita in apposita seduta riservata, procederà, quindi, all'esame del contenuto dei documenti delle buste “A – Documentazione Amministrativa”.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria come quantificata e secondo le modalità previste nel bando di gara.

Si precisa che il concorrente dovrà produrre unitamente alla documentazione necessaria per la regolarizzazione documentazione attestante l'intercorso pagamento.



L'omesso pagamento entro il termine assegnato comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, l'Amministrazione procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione.

In caso di plurime dichiarazioni incomplete/irregolari/mancanti, si applicherà un'unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Commissione ne richiede al concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni. Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito dell'Amministrazione gli atti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Conclusa la suddetta fase istruttoria, la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle buste "B" per la verifica della presenza dei documenti presentati.

In apposite sedute riservate, la Commissione procederà, poi, a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a pena d'esclusione. Verranno successivamente convocati gli Operatori ammessi alla prova pratica prevista.

Terminato l'esame delle offerte tecniche e lo svolgimento della prova pratica, si procederà alla attribuzione del "punteggio tecnico" (PT) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi massimi stabiliti nel presente disciplinare.

Successivamente sarà fissata un'apposita riunione della Commissione aperta al pubblico per procedere alla comunicazione del "punteggio tecnico" (PT) assegnato a ciascuno dei concorrenti nonché all'apertura delle buste "C" e alla lettura dei prezzi offerti.

Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà:

1. all'esame delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016;
3. all'attribuzione del relativo punteggio relativo all'offerta economica secondo i criteri stabiliti;
4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta $P_{totale} = PT + PE$;
5. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
6. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione di congruità delle offerte che appaiano sulla base di specifici elementi anormalmente basse, la stazione appaltante procede con la verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del codice il seggio di gara può valutare, in ogni caso, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Commissione dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ulteriori regole e vincoli

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico,



- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti dall'Amministrazione - fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 circa il soccorso istruttorio;
- i concorrenti che abbiano reso false o mendaci dichiarazioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 76 del DPR 445/00 nonché dell'art. 80 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, L'Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione Avcp n. 1 del 10/01/08, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto da annotare nel Casellario il cui onere di comunicazione rimane in capo all'Amministrazione.

Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara

Sul primo classificato della graduatoria provvisoria di merito l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, come previsto all'art. 32, comma 7, e 85 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione procederà anche nei confronti del soggetto che segue in graduatoria e del sorteggiato alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui al punto III.1.2 e di cui al punto III.1.3 del Bando di gara.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario è acquisita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP www.avcp.it) attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e relative FAQ.

I requisiti, autocertificati in fase di presentazione delle offerte, andranno dimostrati come segue:

- per il requisito di cui al punto III.1.2 a) del Bando di gara:
 - copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al predetto punto, dai quali risulti il fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione;
- per il requisito di cui al punto III.1.3, lett. a), del Bando di gara:
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;



ovvero

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

- copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono;

ovvero

- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dall'Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
- per il requisito di cui al punto III.1.3 b), del Bando di gara:
 - certificato di regolare esecuzione rilasciato e sottoscritto dalla Amministrazione/Ente pubblico e/o da privati in favore del quale è stato eseguito il contratto con indicazione dell'oggetto, degli importi e delle date.
 - Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto come indicato al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto;
- per il requisito di cui al punto III.1.3, lettera c), del Bando di gara, dichiarazione sottoscritta digitalmente da soggetto competente dell'Ente Certificatore attestante che:
 - la certificazione di qualità così come dichiarata in sede di partecipazione era, alla data di presentazione dell'offerta, ed è, al momento del rilascio della predetta dichiarazione, valida;
 - lo scopo ricomprende tutte le attività richieste dall'Amministrazione;

In alternativa potrà essere prodotta la dichiarazione in formato pdf accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal concorrente.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di dieci giorni, a pena di esclusione; L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. È in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art.13 della L. 11 novembre 2011 n.180, la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il Concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5



lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

Accesso agli atti all'esito della procedura di gara

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. L'Amministrazione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che l'Amministrazione in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.A.C.

Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nel "Documento di Partecipazione" producendo gli stessi documenti, con le medesime modalità, ed evidenziando le variazioni intervenute.

Rimane inteso che al fine di consentire all'Amministrazione di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

7 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire all'Amministrazione:

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- dichiarazione, conforme all'Allegato "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel presente Disciplinare di gara; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite dal presente Disciplinare di gara, compresa la relativa documentazione, ove non precedentemente prodotta;



- b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 12 del presente Disciplinare di gara;
- c) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'Impresa nella presente procedura in ordine al nominativo del Responsabile del Contratto.

In caso di RTI e di Consorzi:

- la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) e la dichiarazione e documentazione di cui al precedente punto c) dovrà essere presentata;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "Documento di partecipazione", ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

Scaduto il termine sopra menzionato, l'Amministrazione verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'Amministrazione non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato con l'Amministrazione un Contratto, conforme allo Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare di gara.

Successivamente, l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta stipulazione del Contratto con l'aggiudicatario.

8 GARANZIA

8.1 Garanzia definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto di euro 1.000.000,00:

Importo complessivo offerto		1.000.000,00	
-----------------------------	--	--------------	--



Ribasso		24%	
Garanzia base	10%	10%	100.000,00
dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1	10%	100.000,00
dal 20% al 24% del ribasso	4% x 2	8%	80.000,00
IMPORTO FINALE GARANZIA		28%	280.000,00

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia deve essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all'Allegato del Disciplinare.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 4.7 del presente Disciplinare.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità e comunque solo con la restituzione da parte della Committente della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione.

9 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate negli Allegati 10 e 10A al presente Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:



- a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste negli Allegati 10 e 10A al presente Disciplinare di gara; ovvero (in via alternativa)
- b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni degli Allegati 10 e 10A al presente Disciplinare di gara.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i negli Allegati 10 e 10A del Disciplinare. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i a quanto indicato negli Allegati 10 e 10A, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dagli Allegati 10 e 10A con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto alla Committente di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste negli Allegati 10 e 10A, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto al successivo paragrafo 10 del presente Disciplinare, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

10 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
- b) dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare presso l'Amministrazione originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) l'aggiudicatario (Fornitore) unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre:
 - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;



- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'Amministrazione provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto allegato.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

11.1 Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati vengono, inoltre, acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

11.2 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

11.3 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 196/2003. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi. Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedimento.

11.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza



od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione.

11.5 Diritti del concorrente/interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

11.6 Titolare del trattamento

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, titolare del trattamento è il Capo pro-tempore del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

11.7 Consenso del concorrente/interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

12 ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti:

- 1) Allegato 1 - Capitolato Tecnico
- 2) Allegato 2 - Schema di Contratto
- 3) Allegato 3 – Fac-simile Documento di gara unico europeo (DGUE)
- 4) Allegato 4 – Linee guida per la compilazione del DGUE emanate da Ministero delle Infrastrutture
- 5) Allegato 5 – Fac-simile documento di partecipazione
- 6) Allegato 6 – Offerta Tecnica
- 7) Allegato 7 – Offerta Economica
- 8) Allegato 8 – Fac-simile di garanzia definitiva per la stipula
- 9) Allegato 9 – Fac-simile di dichiarazione di avvalimento
- 10) Allegati 10 e 10A – Condizioni della polizza assicurativa
- 11) Allegato 11 – Fac-simile Dichiarazione familiari conviventi
- 12) Allegato 12 – Patto di Integrità



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Si precisa che i modelli allegati costituiscono solo un aiuto alla redazione delle dichiarazioni che i partecipanti alla procedura devono rendere. E' responsabilità esclusiva dell'Impresa partecipante alla procedura, verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nei modelli allegati con quanto richiesto dalle disposizioni normative applicabili, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dal Capitolato.

Per l'Amministrazione
Il Responsabile del Procedimento